

## La difesa del Medico nei confronti dell'Ospedale

Con la sentenza n. 24167/19 la suprema Corte di Cassazione ha affermato che in processo, per poter **vincere la causa contro il medico, la struttura** che ha pagato il risarcimento del danno al paziente danneggiato **deve provare la colpa del medico** stesso.

Allo stesso modo, anche il paziente che intende fare causa al medico che l'ha curato deve provarne la colpa.

Ma è proprio così?

In prima battuta verrebbe da dire che è **un grande passo avanti**, ai fini dell'allontanamento tra la posizione del medico – che deve necessariamente essere meno esposta, perché un sanitario svolga la professione con un minimo di serenità – e la posizione della struttura, impegnata in prima linea nelle cause e negli accertamenti di responsabilità sanitaria.

**Sul fronte penalistico**, però, certamente **la risposta è no**.

La responsabilità è **personale**, e dunque il **medico** sarà il **primo, principale indagato**, processato e giudicato per i fatti di cosiddetta “malasanità”.

**E sul fronte civile?** La risposta è “**ni**”.

Se infatti è vero che il peso di provare la colpa del medico ricade prima sul paziente e poi sulla struttura, è altrettanto vero che **solitamente la prova consiste in una consulenza** tecnica medico-legale svolta in corso di causa e disposta dal Giudice.

**Non c'è la necessità**, quindi, **per il paziente** o per le strutture **di fare particolari indagini** o attivarsi in qualche modo, perché **la perizia supplisce** nei fatti a ogni ipotetica mancanza di prova sia della struttura che del paziente.

**L'intento** (apprezzabile) della **legge Gelli-Bianco**, seguito correttamente dalla giurisprudenza, diventa pertanto poco più che uno **specchietto per le allodole**, grazioso ma dall'utilità molto limitata.

